



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEL 27 APRILE 2024, IN PRIMA
CONVOCAZIONE, E, OCCORRENDO, IN DATA 2 MAGGIO 2024, IN SECONDA CONVOCAZIONE**

28 marzo 2024



Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di DBA Group S.p.A. (“**DBA**” o la “**Società**”) in relazione all’Assemblea degli Azionisti, convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 27 aprile 2024 alle ore 10:00 presso la sede legale della società, in Villorba (TV), Viale Felissent 20/D in prima convocazione e, occorrendo, in data 2 maggio 2024, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte straordinaria

- 1. Modifica dello statuto sociale con particolare riferimento agli artt. 11 (*Trasferibilità e negoziazione delle azioni*); 14 (*Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio*); 15 (*Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti*); 18 (*Competenze dell'assemblea ordinaria*); 20 (*Quorum assembleari*); 21 (*Intervento all'assemblea*); 26 (*Consiglio di Amministrazione*); 37 (*Compensi degli amministratori*). Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Modifica dello statuto sociale con particolare riferimento all’art. 21 (*Intervento all'assemblea*), risolutivamente condizionata all’eventuale manifestazione di volontà di recesso di uno o più azionisti. Delibere inerenti e conseguenti.**

Parte ordinaria

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato dell’esercizio 2023 e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 4. Rideterminazione del compenso dell’organo amministrativo. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 5. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 c.c.:**
 - 5.1. nomina di un Sindaco Effettivo;**
 - 5.2. eventuale nomina di un Sindaco Supplente;**
 - 5.3. determinazione del relativo compenso.****Delibere inerenti e conseguenti.**

Parte straordinaria

1. **Modifica dello statuto sociale con particolare riferimento agli artt. 11 (Trasferibilità e negoziazione delle azioni); 14 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio); 15 (Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti); 18 (Competenze dell'assemblea ordinaria); 20 (Quorum assembleari); 21 (Intervento all'assemblea); 26 (Consiglio di Amministrazione); 37 (Compensi degli amministratori). Delibere inerenti e conseguenti.**

Egredi Signori,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, siete invitati ad approvare le modifiche al vigente statuto sociale funzionali a:

- adeguare lo statuto sociale alla nuova denominazione del mercato Euronext Growth Milan e dell'Euronext Growth Advisor;
- eliminare la previsione statutaria inerente alla nomina di candidati indipendenti che siano stati scelti tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor, così come previsto dal novellato art. 6-bis del Regolamento Euronext Growth Milan;
- prevedere che, qualora la Società sia qualificata come diffusa, si applichino le disposizioni normative e regolamentari applicabili, di volta in volta vigenti; e ciò considerando, in particolare, la recente introduzione nel codice civile del nuovo articolo 2325-ter (Società emittenti strumenti finanziari diffusi) e l'abrogazione degli articoli 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e dell'articolo 116 del TUF da parte della legge 5 marzo 2024, n. 21 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 60 - del 12 marzo 2024);
- prevedere espressamente nello statuto, ai sensi dell'articolo 2389, ultimo comma, c.c., che l'Assemblea possa determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

A tal proposito, il Presidente specifica che tali modifiche statutarie non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 del Codice Civile.

Si riporta qui di seguito il "testo a fronte dello statuto sociale con le modifiche proposte".

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
CAPITALE E AZIONI	CAPITALE E AZIONI
Articolo 11 - Trasferibilità e negoziazione delle azioni	Articolo 11 - Trasferibilità e negoziazione delle azioni
11.1 Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili.	<i>[INVARIATO]</i>
11.2 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia" e "Borsa	11.2 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan AIM Italia , gestito e organizzato da Borsa Italiana

Italiana”).	S.p.A. (" AIM Italia Euronext Growth Milan " e " Borsa Italiana ").
11.3 Qualora, in dipendenza dell’ammissione all’AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2325- <i>bis</i> del Codice Civile, 111- <i>bis</i> delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse.	11.3 Qualora, in dipendenza dell’ammissione all’ AIM Italia Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2325 bis del Codice Civile, 111 bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti , troveranno applicazione le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti per emittenti che abbiano azioni diffuse fra il pubblico in maniera rilevante disposizioni normative dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse.
[OMISSIS]	[OMISSIS]
Articolo 14 - Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio	Articolo 14 - Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio
14.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, “TUF”) ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la “disciplina richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia come successivamente modificato.	14.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull' AIM Italia Euronext Growth Milan , si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, “TUF”) ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la “disciplina richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan Emittenti AIM Italia come successivamente modificato.
14.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli	14.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli

<p>effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p>	<p>effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Euronext Growth Milan Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p>
<p>[OMISSIS]</p>	<p>[OMISSIS]</p>
<p>14.8 Il Panel renderà le proprie determinazioni senza formalità di procedura, nel rispetto del principio del contraddittorio, sentiti l'offerente, Borsa Italiana, così come gli azionisti e qualsiasi altro soggetto titolare di un concreto e diretto interesse sul quale la determinazione da assumere possa impattare, e che intenda essere sentito (c.d. soggetti titolari di interesse). Le determinazioni saranno rese sulla base della disciplina richiamata nonché delle disposizioni del TUF (e delle relative disposizioni di attuazione e degli orientamenti Consob) indicate all'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia.</p>	<p>14.8 Il Panel renderà le proprie determinazioni senza formalità di procedura, nel rispetto del principio del contraddittorio, sentiti l'offerente, Borsa Italiana, così come gli azionisti e qualsiasi altro soggetto titolare di un concreto e diretto interesse sul quale la determinazione da assumere possa impattare, e che intenda essere sentito (c.d. soggetti titolari di interesse). Le determinazioni saranno rese sulla base della disciplina richiamata nonché delle disposizioni del TUF (e delle relative disposizioni di attuazione e degli orientamenti Consob) indicate all'art. 6-bis del Regolamento Euronext Growth Milan Emittenti AIM Italia.</p>
<p>[OMISSIS]</p>	<p>[OMISSIS]</p>
<p>Articolo 15 - Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti</p>	<p>Articolo 15 - Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti</p>
<p>15.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento Emittenti AIM Italia adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti AIM Italia"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti AIM Italia).</p>	<p>15.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull' Euronext Growth Milan AIM Italia trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento Euronext Growth Milan Emittenti AIM Italia adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato ("Regolamento Euronext Growth Milan Emittenti AIM Italia"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come</p>

	definiti nel Regolamento Euronext Growth Milan Emittenti AIM Italia).
15.2 Ciascun azionista, dovrà comunicare qualsiasi “Cambiamento Sostanziale”, così come definito dal Regolamento Emittenti AIM Italia, al Consiglio di Amministrazione della società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l’operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.	15.2 Ciascun azionista, dovrà comunicare qualsiasi “Cambiamento Sostanziale”, così come definito dal Regolamento Euronext Growth Milan Emittenti AIM Italia , al Consiglio di Amministrazione della società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l’operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.
[OMISSIS]	[OMISSIS]
Articolo 18 - Competenze dell’assemblea ordinaria	Articolo 18 - Competenze dell’assemblea ordinaria
18.1 L’assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.	<i>[INVARIATO]</i>
18.2 Sono in ogni caso di competenza dell’assemblea ordinaria le deliberazioni relative all’assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.	<i>[INVARIATO]</i>
18.3 Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell’assemblea ordinaria, ai sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “reverse take over” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.	18.3 Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sull’ Euronext Growth Milan AIM Italia , è necessaria la preventiva autorizzazione dell’assemblea ordinaria, ai sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “reverse take over” ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan Emittenti AIM Italia ; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan Emittenti AIM Italia .
Articolo 20 – Quorum assembleari	Articolo 20 – Quorum assembleari

[OMISSIS]	[OMISSIS]
<p>20.4 La Società che richianda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p>	<p>20.4 La Società che richianda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p>
Articolo 21 - Intervento all'assemblea	Articolo 21 - Intervento all'assemblea
<p>21.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. In dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia, la legittimazione all'intervento spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attestino la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari</p>	<p>21.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. In dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan AIM Italia, la legittimazione all'intervento spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attestino la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato,</p>

<p>della singola convocazione. La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.</p> <p>E' fatta salva la normativa di volta in volta applicabile.</p>	<p>purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.</p> <p>E' fatta salva la normativa di volta in volta applicabile.</p>
[OMISSIS]	[OMISSIS]
Articolo 26 - Consiglio di Amministrazione	Articolo 26 - Consiglio di Amministrazione
[OMISSIS]	[OMISSIS]
<p>26.6 Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e da un documento rilasciato dal Nominated Adviser della società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser, e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.</p>	<p>26.6 Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e da un documento rilasciato dal Nominated Adviser della società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser, e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.</p>
[OMISSIS]	[OMISSIS]
<p>26.9 Resta inteso che in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser.</p>	<p>26.9 Resta inteso che in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan AIM Italia, almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati</p>

	positivamente dal Nominated Adviser.
[OMISSIS]	[OMISSIS]
Articolo 37 - Compensi degli amministratori	Articolo 37 - Compensi degli amministratori
[OMISSIS]	[OMISSIS]
37.2 Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del Codice Civile.	37.2 Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del Codice Civile. In particolare, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Infine, si precisa che il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno sfruttare la seduta assembleare in oggetto anche al fine di eliminare dall'articolo 6 (Capitale e azioni) la seguente clausola transitoria e, alla data odierna, desueta contenuta nel secondo paragrafo del comma 6.1: "6.1 [Omissis] L'assemblea straordinaria in data 31 ottobre 2017 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 1.729.748,64, mediante emissione di massime n. 7.207.286 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei Warrant DBA Group 2019-2021, la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, nel rapporto di una azione ordinaria per ogni Warrant, con termine finale di sottoscrizione fissato al 28 febbraio 2021."; e ciò essendo scaduto il termine massimo (ossia il 28 febbraio 2021) entro il quale avrebbe dovuto essere eseguito l'aumento scindibile a pagamento del capitale sociale a servizio dell'eventuale esercizio dei Warrant DBA Group 2019-2021.

In relazione al presente argomento all'ordine del giorno e a quanto sopra precisato, ferma la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria di DBA Group S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

- di modificare lo statuto negli articoli 11 (nei soli commi 11.2 e 11.3); 14 (nei soli commi 14.1, 14.2 e 14.8); 15 (nei soli commi 15.1 e 15.2); 18 (nel solo comma 18.3); 20 (nel solo comma 20.4); 21 (nel solo comma 21.1); 26 (nei soli commi 26.6 e 26.9); 37 (nel solo comma 37.2); il tutto secondo i nuovi testi di detti commi risultanti dal "Testo a fronte dello statuto sociale con le modifiche proposte";

- di modificare l'articolo 6 dello Statuto sociale eliminando, fermo e invariato il resto, il solo secondo paragrafo del comma 6.1;

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore in carica, in via disgiunta, il potere di compiere ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione delle presenti delibere e di introdurre le eventuali variazioni non sostanziali richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese".

2. Modifica dello statuto sociale con particolare riferimento all'art. 21 (Intervento all'assemblea), risolutivamente condizionata all'eventuale manifestazione di volontà di recesso di uno o più azionisti. Delibere inerenti e conseguenti.

Egregi Signori,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, siete invitati ad approvare le modifiche al vigente statuto sociale funzionali all'inserimento della facoltà che le assemblee della Società possano svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società stessa.

A tal proposito il Presidente specifica che il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che tale modifica statutaria non attribuisca il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 del Codice Civile.

Tuttavia, in considerazione della circostanza che detta facoltà è stata introdotta da fonte normativa di recentissima emanazione (cd DDL Capitali), in via cautelativa l'efficacia della delibera in parola, qualora approvata dall'Assemblea in sede straordinaria, sarà comunque risolutivamente condizionata all'eventuale manifestazione di volontà di recesso esercitabile ai sensi e nei modi previsti dall'art. 2437-bis del Codice Civile, di uno o più azionisti nei termini di legge. Pertanto, nel caso in cui anche un solo azionista esercitasse il diritto di recesso nei termini di cui sopra, verrà meno l'efficacia della delibera in parola e, dunque, non si procederà alla modifica statutaria in oggetto.

A tal proposito si specifica che, anche alla luce della massima n. 51 del Consiglio Notarile di Milano, in considerazione del fatto che la delibera verrà assunta sotto condizione risolutiva espressa dell'esercizio del diritto di recesso da parte anche di un solo azionista, non si procederà alla determinazione del valore delle azioni di cui all'art. 2437 ter, comma 5 del Codice Civile. Al riguardo infatti, o nessun socio esercita il diritto di recesso (ed allora non occorre procedere ad alcuna quantificazione) o viene esercitato tale diritto (ed allora la deliberazione diviene inefficace per avveramento della condizione risolutiva e non si rende necessario procedere a quantificazioni di sorta); la determinazione del valore delle azioni diviene pertanto irrilevante, essendosi attribuito al socio che non ha concorso alla formazione della deliberazione il più pregnante diritto di rendere inefficace la deliberazione assunta.

Si riporta qui di seguito "il testo a fronte dello statuto sociale con le modifiche proposte".

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 21 - Intervento all'assemblea	Articolo 21 - Intervento all'assemblea
[OMISSIS]	[OMISSIS]
	21.3 Ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del TUF, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto, ove ciò sia espressamente previsto nell'avviso di convocazione, possono avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società, disciplinato dall'articolo 135-undecies TUF. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai

sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, TUF. In tale caso, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno entro il sesto giorno di mercato aperto precedente all'Assemblea. Alle domande pervenute è data risposta, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, almeno tre giorni prima dell'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

In relazione al presente argomento all'ordine del giorno, ferma la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea straordinaria di DBA Group S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

- di modificare l'articolo 21 dello Statuto sociale, inserendo, fermo e invariato il resto, il nuovo comma 21.3 riportato nel "Testo a fronte dello statuto sociale con le modifiche proposte" della Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, condizionando risolutivamente l'efficacia della delibera alla manifestazione di una o più dichiarazioni di recesso da parte dei soci, nei termini di legge;

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore in carica, in via disgiunta, il potere di compiere ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione delle presenti delibere e di introdurre le eventuali variazioni non sostanziali richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, con facoltà di depositare al Registro Imprese il testo di statuto portante formulazione dell'articolo 21 privo della modifica oggi deliberata, per il caso di verificarsi della condizione risolutiva”.



1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito all'approvazione del progetto bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, nonché per prendere visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.

Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, nonché il bilancio consolidato relativo al medesimo periodo, sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 28 marzo 2024.

Il bilancio di esercizio della Società chiude con un utile pari ad Euro 1.110.050.

Su tale risultato hanno influito, in particolare, la distribuzione dei dividendi da parte delle società controllate DBA PRO. e C. & G. ENGINEERING S.r.l.:

Il bilancio consolidato riporta un utile pari a Euro 4.361.544 di cui Euro 4.047.065 di pertinenza del gruppo; in particolare:

- Valore della produzione: Euro 112,1 milioni, (Euro 85,4 milioni nell'esercizio 2022, +31,5%)
- EBITDA: Euro 12,0 milioni, (Euro 7,2 milioni nell'esercizio 2022, +68,3%)
- EBITDA Adj: Euro 12,5 milioni, (Euro 7,5 milioni nell'esercizio 2022, +67,2%)
- EBITDA Adj margin: 8,7% (11,1% nell'esercizio 2022)
- EBIT: Euro 7,9 milioni, (Euro 3,4 milioni nell'esercizio 2022)
- Risultato netto di Gruppo: Euro +4,0 milioni, (Euro +0,6 milioni nell'esercizio 2022)
- Posizione Finanziaria Netta: negativa per Euro 8,4 milioni, (negativa per Euro 12,6 milioni nell'esercizio 2022)
- Rapporto PFN / EBITDA 0,7x (1,7x nell'esercizio 2022)
- Patrimonio Netto di Gruppo: Euro 22,6 milioni

Su tale risultato hanno influito, in particolare, la continua richiesta, anche da parte di nuovi clienti, di servizi specialistici nei settori strategici in cui operano le società del gruppo, come lo sviluppo delle rete a banda ultralarga nel settore Telco & Media, la progettazione di Data Center o di sistemi di Cold Ironing presso le principali Autorità Portuali italiane, i servizi a supporto della trasformazione degli impianti di erogazione verso fonti di energia sostenibile e quelli legati alla trasformazione energetica del Paese. All'estero si è assistito a un aumento del giro d'affari e al consolidamento delle relazioni commerciali instaurate negli anni.

La documentazione relativa al primo punto posto all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente è messa a disposizione, nei termini di legge, degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, presso la sede legale della Società in Villorba, Viale Felissent n. 20/D, e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.dbagroup.it sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee.

Si rinvia pertanto a tale documentazione per maggiori informazioni in merito al primo punto all'ordine del giorno.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:



“L’Assemblea ordinaria di DBA Group S.p.A.,

- udita l’esposizione del Presidente;

- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;

- visto il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023;

- preso atto delle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione,

delibera

- di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 in ogni sua parte e risultanza che evidenzia un utile di Euro 1.110.050;

- di conferire al consiglio di amministrazione e, per esso, a Francesco De Bettin ed a Raffaele De Bettin, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, procedere ai depositi ed alla pubblicazione del fascicolo di bilancio e, in generale, della documentazione allo stesso correlata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.”

2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023 e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, nonché il bilancio consolidato relativo al medesimo periodo, sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 28 marzo 2023.

Il bilancio di esercizio della Società chiude con un utile pari ad Euro 1.110.050.

Il Consiglio di Amministrazione, Vi propone di:

- di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 1.110.050 come segue:
 - (i) Euro 60.821 a copertura perdite esercizi precedenti;
 - (ii) Euro 55.503 a riserva legale, pari al 5% dell'utile di esercizio;
 - (iii) distribuzione di un dividendo lordo per complessivi Euro 993.726 (pari a Euro 0,09 per azione, relativamente alle n. 11.041.400 azioni ordinarie in circolazione, al netto delle azioni proprie);
- stabilire che la data di stacco della cedola sia il 13 maggio 2024, la record date, ai sensi dell'art. 83- terdecies del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 come successivamente modificato, il 14 maggio 2024 e la data di pagamento a partire dal 15 maggio 2024.

Alla luce di quanto sopra esposto e di quanto oggetto di deliberazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria di DBA Group S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;*
- *visto il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023;*
- *preso atto delle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione,*

delibera

- *di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 1.110.050 come segue:*
 - (i) *Euro 60.821 a copertura perdite esercizi precedenti;*
 - (ii) *Euro 55.503 a riserva legale;*
 - (iii) *distribuzione di un dividendo lordo per complessivi Euro 993.726 (pari a Euro 0,09 per azione, relativamente alle n. 11.041.400 azioni ordinarie in circolazione, al netto delle azioni proprie);*
- *stabilire che la data di stacco della cedola sia il 13 maggio 2024, la record date, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 come successivamente modificato, il 14 maggio 2024 e la data di pagamento a partire dal 15 maggio 2024.*



- *di conferire al consiglio di amministrazione e, per esso, a Francesco De Bettin ed a Raffaele De Bettin, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.”*

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno si ricorda che siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito all'autorizzazione, da conferirsi all'organo amministrativo ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c. a procedere ad operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie.

Vi illustriamo quindi di seguito modalità e termini dell'operazione proposta.

Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie

L'autorizzazione per l'acquisto e disposizione (da intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quale alienazione, permuta, conferimento e/o altro utilizzo) di azioni proprie oggetto della presente proposta si rende opportuna nei limiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti e, ove applicabili, in conformità a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza, pro tempore vigenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014, al fine di dotare la Società di uno strumento flessibile e funzionale, in particolare, a:

- (i) implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (ivi inclusi piani di stock option, stock grant o piani di work for equity) ed adempiere alle obbligazioni derivanti dai predetti piani di incentivazione o adempiere ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare);
 - (ii) utilizzare le azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanzia straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società con l'obiettivo di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per la Società;
 - (iii) utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società;
 - (iv) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato; e, in generale,
- (iv) perseguire le finalità compatibili con le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

Le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione saranno eseguite dall'organo amministrativo (ovvero dal soggetto a ciò delegato) per una o più delle finalità sopra indicate, sempre nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato.

Si segnala che l'operazione di acquisto non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, ferma restando per la Società – qualora venga in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale – la facoltà di darvi esecuzione mediante annullamento di azioni proprie detenute in portafoglio.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

La proposta è di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare, per un periodo di 18 mesi dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione, azioni ordinarie (interamente liberate) della Società, in



una o più volte ed anche per *tranches*, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a un numero massimo di azioni proprie tale da non eccedere il 10% (diecipercento) del capitale sociale (senza considerare le azioni proprie già detenute dalla Società), fermo restando che le operazioni di acquisto saranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

La richiesta di autorizzazione assembleare riguarda la facoltà dell'organo amministrativo di procedere a ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti dispositivi) di azioni proprie su base anche rotativa (cd. "revolving"), anche per frazioni del quantitativo sopra indicato.

In occasione di operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, la Società, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili, provvederà ad effettuare le opportune appostazioni contabili. In caso di disposizione o svalutazione, si potrà procedere ad ulteriori operazioni di acquisto fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi di legge, anche relativi al numero di azioni proprie che, tempo per tempo, possono essere detenute dalla Società o da sue controllate, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

Si precisa che gli acquisti saranno realizzati a condizioni di prezzo e per quantitativi conformi a quanto previsto dalle disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti, e in particolare dal Regolamento (UE) 596/2014.

Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto dell'articolo 2357, comma 3 del codice civile

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro 3.243.734,48 suddiviso in n. 11.513.300 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso .

Si precisa che, alla data odierna, la Società possiede n. 471.900 azioni proprie.

Si segnala che nel bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 risultano iscritti utili e riserve disponibili e liberamente distribuibili per un ammontare complessivo pari ad Euro 15.748.958.

Si propone in ogni caso di fissare in Euro 2.000.000 l'importo massimo, a valere sulle riserve all'uopo disponibili, utilizzabile per l'acquisto di massimo 1.151.330 azioni, pari al 10% del capitale sociale (senza considerare le azioni proprie già detenute dalla Società).

Durata dell'autorizzazione

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie sia conferita per la durata massima consentita dall'art. 2357, comma 2, c.c. e, quindi, per un periodo di 18 mesi dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione.

Si propone altresì che il Consiglio potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento.

Il predetto limite temporale di 18 mesi non si applica alle eventuali operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie eventualmente acquistate, che potranno essere effettuate senza limiti temporali.

Corrispettivo minimo e massimo

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali disposizioni normative o regolamentari o prassi di mercato ammesse (eventualmente applicabili alla Società ovvero da essa utilizzabili) ma, in ogni caso, dovrà essere pari a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione - fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione stessa – e, comunque, sempre nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni pro tempore vigenti stabiliti dal Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 e/o dall'ulteriore regolamentazione (anche di carattere Europeo o sovranazionale), e/o dalle citate prassi ammesse (ove applicabili),



fatta salva la possibilità di superare tali limiti in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato, sempre alle condizioni citate della predetta regolamentazione.

Per quanto riguarda gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, potranno essere effettuati al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni di volta in volta determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.

Modalità di esecuzione delle operazioni

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante il perfezionamento di operazioni su azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione di acquisti di azioni proprie in qualsiasi momento, secondo qualunque modalità consentita dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione (ovvero del soggetto a ciò delegato) e, pertanto, anche tramite offerta pubblica di acquisto o di scambio oppure tramite acquisti effettuati sul mercato Euronext Growth Milan, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita.

Sempre dal punto di vista delle modalità operative, si propone che venga riconosciuta un'ampia libertà di azione - al fine del migliore perseguimento delle finalità dei piani di riacquisto - includendo pertanto tutte le possibilità previste dall'ordinamento e pertanto acquisti in blocco o con modalità di asta, il tutto secondo modalità di volta in volta valutabili in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare in tal senso.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in funzione delle finalità perseguite, da eseguirsi, in qualunque momento, in tutto o in parte anche prima di aver esaurito gli acquisti, nei modi e nelle forme ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, per il perseguimento di una o più finalità di cui alla proposta di delibera, sempre nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di volta in volta vigenti.

In particolare, per quanto attiene alle modalità operative di disposizione, le stesse potrebbero essere poste in essere, tra l'altro, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, nell'ambito di operazioni di *accelerated bookbuilding*, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo al Consiglio di Amministrazione (ovvero per esso a suo delegato), il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società (ivi incluso lo scambio, la permuta o la dazione di azioni proprie in natura o compensazione). In aggiunta, qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, compensazione, dazione in natura, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati, sempre nell'interesse della Società, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo e pertanto con superamento dei limiti di prezzo delle azioni oggetto di cessione sopra indicati. In caso di alienazione, permuta o conferimento, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino alla scadenza del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando il limite quantitativo nonché le condizioni di cui sopra.

Le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione saranno eseguite nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato ed in conformità alle prassi di mercato ammesse (ove applicabili).



Delle eventuali operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Modalità deliberative dell'operazione

In considerazione dell'esistenza di apposite disposizioni statutarie in tema di offerta pubblica di acquisto "endosocietaria" di cui all'art. 14 del vigente statuto sociale, si ricorda che — ai sensi della normativa applicabile (come richiamata dalle predette disposizioni statutarie) — le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato (il "TUF"). Tuttavia, ai sensi dell'art. 44-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**"), la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie di cui al predetto art. 106 TUF consegua ad acquisti di azioni proprie, effettuati, anche indirettamente, da parte della Società "*...in esecuzione di una delibera che, fermo quanto previsto dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile, sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o da soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10 per cento*" (c.d. "whitewash").

Pertanto, si informano i Signori Azionisti che, in applicazione del suddetto *whitewash*, ove gli stessi - chiamati ad esprimersi sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie - approvassero la relativa proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del TUF.

Resta in ogni caso fermo quanto disposto dall'art. 44-bis, comma 4, del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale non sono escluse dal (e quindi sono computate nel) capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'art. 106 TUF le azioni proprie acquistate per effetto di operazioni poste in essere per l'adempimento alle obbligazioni derivanti da piani di compensi approvati dall'Assemblea.

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria di DBA Group S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente, e

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Delibera

- di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente pro-tempore, con facoltà di subdelega, a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le finalità illustrate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei seguenti limiti:

- a) l'acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data di deliberazione, fino ad un importo massimo di Euro 2.000.000,00 per un massimo di 1.151.330 azioni, fermo restando che le operazioni di acquisto saranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, e che il prezzo di acquisto dovrà essere pari a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% al prezzo di*

riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione e comunque nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 e dell'ulteriore regolamentazione applicabile (anche di carattere Europeo o sovranazionale) e delle citate prassi ammesse (ove applicabili), fatta salva la possibilità di superare tali limiti in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato, sempre alle condizioni citate della predetta regolamentazione;

- b) l'acquisto potrà essere effettuato, comunque nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, in qualsiasi momento, secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione (ovvero del soggetto a ciò delegato), ivi incluse, tra le altre: (i) offerta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) acquisti effettuati sul mercato Euronext Growth Milan, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, e/o (iii) con ogni altra modalità prevista dall'ordinamento e pertanto attraverso acquisti in blocco o con modalità di asta;*
- c) l'acquisto, anche in più tranches ed in modalità revolving, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo la riserva negativa azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;*
- d) potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;*
- *di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente pro-tempore, con facoltà di subdelega affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., possa disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti (e con modalità cd. revolving), delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, nell'ambito di operazioni di accelerated bookbuilding, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente deliberazione, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che dette operazioni potranno avvenire al prezzo o al valore o, comunque, secondo criteri e condizioni, che risulteranno congrue e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato e dei prezzi delle azioni e/o delle prospettive di sviluppo dell'emittente ovvero della convenienza economica al perfezionamento dell'operazione in relazione alle condizioni di mercato o dell'operazione (anche di integrazione) da porsi in essere, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate;*
- *di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al suo Presidente pro-tempore, con facoltà di subdelega ogni più ampio potere occorrente per effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 c.c., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;*
- *di conferire all'organo amministrativo, con facoltà di subdelega ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti delle azioni proprie che precedono — con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alla stessa relativa — con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, fermo restando il rispetto della parità di trattamento degli azionisti;*



- *di dare espressamente atto che, in applicazione della procedura di cd. “whitewash” di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.”*

4. Rideterminazione del compenso dell'organo amministrativo. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito alla possibile rideterminazione del compenso degli amministratori.

A tal proposito si ricorda che l'Assemblea in data 3 maggio 2023, ha inter alia deliberato di *“di fissare in complessivi Euro 130.000,00 lordi annui, oltre a complessivi Euro 8.500 lordi annui di trattamento di fine mandato il compenso da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ. e dello statuto sociale conferendo al Consiglio di Amministrazione il potere di procedere alla relativa ripartizione tra i suoi componenti.”*

A tal proposito, si specifica che tale compenso non è in linea con le prassi di mercato per società operanti nello stesso settore e, in particolare, non tiene conto della remunerazione da doversi riconoscere agli amministratori investiti di particolari cariche in ragione dell'intensa e quotidiana attività che gli stessi sono chiamati a svolgere in favore della Società e del Gruppo.

In particolare, al riguardo, l'organo amministrativo propone all'assemblea di incrementare l'ammontare complessivo di compensi e remunerazione da doversi corrispondere al Consiglio di Amministrazione, determinando - in forza e ai sensi dell'art. 2389, comma 3 del Codice Civile - in Euro 560.000 lordi annui l'importo onnicomprensivo di compensi e remunerazione, conferendo al Consiglio di Amministrazione il potere di procedere alla relativa ripartizione tra i suoi componenti, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche. Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea Ordinaria di DBA Group S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente, e

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

- di procedere, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art 2389 del codice civile, alla determinazione dell'ammontare complessivo annuo lordo del compenso e della remunerazione da doversi corrispondere al Consiglio di Amministrazione, in Euro 560.000, conferendo al Consiglio di Amministrazione il potere di procedere alla relativa ripartizione tra i suoi componenti, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.”



5. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.:

5.1. nomina di un Sindaco Effettivo;

5.2. eventuale nomina di un Sindaco Supplente;

5.3. determinazione del relativo compenso.

Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti, con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito all'integrazione del Collegio Sindacale mediante:

- (i) nomina di un sindaco effettivo;
- (ii) eventuale nomina di un sindaco supplente;
- (iii) determinazione del relativo compenso.

In data 18 ottobre 2023 il membro effettivo del Collegio Sindacale dott.ssa Nadia Prevedello ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato per motivi personali e, ai sensi di legge e di statuto, è subentrato, quale sindaco effettivo, il dottor Alessandro Sbaiz. L'Assemblea è pertanto chiamata ad integrare l'organo di controllo ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2401 del Codice Civile.

A tal proposito si ricorda che:

- il Collegio Sindacale è stato nominato nel corso dell'Assemblea tenutasi in data 3 maggio 2023 e decade con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025;
- ai sensi dell'art. 39 comma 14 dello statuto sociale l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o dei sindaci supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza.

I Signori Azionisti sono pertanto invitati a presentare eventuali proposte di designazione, corredate del *curriculum* professionale di ciascun soggetto designato, comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

In particolare, al fine di consentire ai partecipanti all'assemblea un'espressione di voto consapevole sulla base delle informazioni di cui sopra, si invitano gli azionisti che intendano presentare proposte di nomina del sindaco effettivo e/o del sindaco supplente, a depositare la relativa candidatura, unitamente alla documentazione sopraindicata, entro il quinto giorno antecedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ovvero entro il 22 aprile 2024), mediante consegna a mano in orario di ufficio, o con invio a mezzo lettera raccomandata, presso la sede legale della Società, all'indirizzo Viale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV), ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica dbagroup@pec.it.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.

La Società si riserva il diritto di non accettare la documentazione inviata a mezzo posta elettronica che risulti illeggibile o trasmessa con file danneggiati o comunque illeggibili. Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento della documentazione un recapito telefonico, fax o posta elettronica del mittente.

Fermo restando quanto sopra, per procedere alla votazione in merito alle candidature per la carica di sindaco effettivo, queste dovranno essere presentate entro il quinto giorno antecedente la data dell'Assemblea (ovvero entro il 22 aprile 2024) accompagnate dalla documentazione indicata in precedenza affinché le stesse possano essere sottoposte a votazione secondo le seguenti modalità:



- ciascuna candidatura verrà messa in votazione singolarmente, in ordine progressivo, in relazione all'ordine temporale di presentazione presso la Società della candidatura stessa unitamente alla documentazione a supporto;
- ogni avente diritto al voto potrà votare a favore di non più di una candidatura di sindaco effettivo e l'eventuale voto favorevole espresso per più candidature non verrà considerato e determinerà l'impossibilità per il Rappresentante Designato di esprimere alcun voto in merito a tale proposta di delibera;
- la prima candidatura che avrà ottenuto, la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione si intenderà approvata;
- pertanto, una volta che una candidatura tra quelle presentate abbia ottenuto, singolarmente, la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione sul relativo punto all'ordine del giorno, da calcolarsi come sopra indicato, risulterà superfluo l'espletamento di ulteriori votazioni sulle altre candidature presentate.

Resta pertanto inteso che, ove nessun candidato a sindaco effettivo ottenga, singolarmente la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione, il Collegio Sindacale sarà confermato nell'attuale composizione e l'organo amministrativo provvederà a convocare tempestivamente altra assemblea affinché proceda all'integrazione del Collegio Sindacale.

Fermo restando quanto sopra, per procedere alla votazione in merito alle candidature per la carica di sindaco supplente si specifica che:

- A) qualora il dottor Alessandro Sbaiz, secondo le modalità sopra indicate, non venga confermato alla carica di sindaco effettivo, si renderà superflua la nomina di un sindaco supplente, tornando lo stesso a ricoprire *ex lege* la carica di sindaco supplente;
- B) qualora sia nominato quale sindaco effettivo il dottor Alessandro Sbaiz o venga nominato quale sindaco effettivo il sindaco che attualmente riveste la carica di sindaco supplente, si procederà di contro alla nomina di un nuovo sindaco supplente con le medesime modalità di nomina del sindaco effettivo sopra disciplinate.

Resta pertanto inteso che, ove non venga presentata alcuna candidatura o nessun candidato a sindaco supplente ottenga, singolarmente la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione, il Collegio Sindacale sarà confermato nell'attuale composizione e alla nomina del sindaco supplente procederà la prima assemblea utile.

Resta ovviamente inteso che la nomina del sindaco effettivo e del sindaco supplente dovrà essere effettuata nel pieno rispetto delle disposizioni normative e statutarie vigenti.

Per quanto concerne la durata in carica, i sindaci nominati come sopra indicato rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, così come gli attuali membri del Collegio Sindacale.

Con riferimento al relativo compenso, sarà il medesimo corrisposto agli attuali componenti dell'organo di controllo in carica: si propone pertanto che il nuovo sindaco effettivo percepisca un compenso pari a Euro 5.800 lordi, così come determinato dall'Assemblea del 3 maggio 2023.